



Re: *Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali* (“Bonus pubblicità”)

1. L'articolo 57-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni) ha istituito un credito d'imposta per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

La misura del credito d'imposta riconosciuto dalla legge è pari al **75% del valore incrementale degli investimenti effettuati**; tale misura è elevata al **90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative.**

Il credito d'imposta in oggetto, da indicare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione e nelle successive fino alla conclusione del suo utilizzo, è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 da presentare tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

2. L'accesso a tale agevolazione è condizionato al sostenimento di un ammontare complessivo di investimenti pubblicitari realizzati nel periodo d'imposta, a decorrere dal 2018 (periodo 1/1 - 31/12), superiore almeno dell'1% rispetto all'importo degli analoghi investimenti, complessivamente considerati, effettuati sugli stessi mezzi d'informazione nell'anno solare precedente. In sede di prima applicazione, il credito d'imposta spetta anche in relazione agli investimenti effettuati, esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica (anche online), dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, rispetto agli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo (24/6 - 31/12) dell'anno 2016.

In sostanza, ai fini della verifica della spettanza del bonus, occorre raffrontare l'ammontare delle varie voci di costo sostenute negli anni oggetto di osservazione, determinandone la variazione complessiva (*i.e.*, al netto delle variazioni in aumento e/o in diminuzione delle singole categorie di investimento rilevanti) in termini percentuali da un anno all'altro: solo se tale variazione configura un incremento percentuale almeno pari all'1% l'agevolazione spetta.

3. Sono escluse dagli investimenti ammissibili le spese sostenute per l'acquisto di spazi nell'ambito della programmazione o di palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia nonché quelle per la trasmissione o per l'acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di

pronostici, giochi o scommesse con vincite in denaro, di messaggia vocale o chat line con servizi a sovrapprezzo.

Le spese ammissibili sostenute assumono rilevanza ai fini dell'agevolazione secondo i criteri dettati dall'art. 109 del TUIR, al netto di costi accessori, di intermediazione e di ogni altra spesa diversa da quella specificamente destinata all'acquisto dello spazio pubblicitario, ancorché ad esso funzionale o connessa. Tale previsione potrebbe generare alcune difficoltà applicative in sede di prima applicazione in relazione all'individuazione delle spese agevolabili relative a servizi continuativi in corso d'anno - atteso che per il 2017 valgono solo gli investimenti effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre - in particolare con riferimento all'imputazione temporale degli stessi secondo il principio di competenza.

4. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2018, n. 90, sono stati definiti i criteri e le modalità di attuazione della misura agevolativa e con il provvedimento del Capo del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2018 è stato approvato il modello di comunicazione telematica per la fruizione del credito con le relative modalità di presentazione.

In particolare, per fruire del credito d'imposta, i soggetti interessati devono presentare:

- una “*Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta*” ex art. 5, co. 1, del D.P.C.M. n. 90/2018, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno agevolato (dato previsionale) e
 - una “*Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati*” per dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 d.P.R. n. 445/2000, che gli investimenti precedentemente indicati nella *comunicazione* presentata per l'accesso al credito d'imposta, sono stati effettivamente realizzati nell'anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti di cui all'art. 3 del D.P.C.M. n. 90/2018 (dato consuntivo). Da sottolineare che la *dichiarazione* consuntiva non può chiedere il riconoscimento del beneficio agevolativo per importi superiori rispetto a quelli “prenotati” nella *comunicazione*. Per il 2017, infine, va presentata esclusivamente la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati.
5. La comunicazione per l'accesso al credito d'imposta e la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati sono presentate al Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, direttamente da parte dei soggetti abilitati o tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-*bis* e 3 dell'articolo 3 del d.P.R. n. 322 del 1998. Per gli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno 2018, la comunicazione per l'accesso al credito d'imposta è presentata dal 22 settembre al 22 ottobre 2018. Entro gli stessi termini

va presentata la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” per gli investimenti effettuati nell’anno 2017. La dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati nell’anno 2018 è presentata dal 1° al 31 gennaio dell’anno 2019.

6. L’agevolazione è concessa nel rispetto del limite delle risorse di bilancio annualmente stanziato. In caso di incapienza l’importo è ripartito proporzionalmente tra i soggetti ammessi al beneficio. Il credito d’imposta in oggetto non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali relative alle medesime voci di spesa previste dalla normativa statale, regionale o comunitaria. Per la prima applicazione, riferita al periodo 24 giugno 2017 - 31 dicembre 2017, è stato stanziato un apposito fondo di € 20M, specificamente destinato alla copertura dei relativi oneri per lo Stato. Per il 2018 il tetto di spesa stanziato ai sensi dell’art. 57-*bis* del d.l. n. 50/2017 ammonta invece ad Euro 62,5M.
7. L’ammontare del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente è stabilito con provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria (art. 5, co. 3, secondo periodo, del D.P.C.M. n. 90 del 2018), da emanare periodicamente sul sito istituzionale del Dipartimento stesso, previa pubblicazione annuale (entro il 30 aprile di ciascun anno) dell’elenco dei soggetti beneficiari ammessi sulla base dell’accertamento dell’esistenza dei relativi presupposti.

Per il 2018 il termine per la pubblicazione del richiamato provvedimento, con cui è fissato l’ammontare del credito effettivamente fruibile da parte dei beneficiari, è fissato per il 21 novembre (120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.P.C.M. n. 90/2018). La periodicità della pubblicazione di tale provvedimento non è tuttavia fissata dalla normativa e ciò potrebbe indurre incertezza circa i tempi per l’effettiva erogazione (fruizione) dell’agevolazione.

8. La vigilanza sul possesso dei requisiti di accesso all’agevolazione spettano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - anche per il tramite di controlli da parte della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate - la quale dispone la revoca dell’incentivo in caso di accertamento dell’insussistenza dei presupposti ovvero di falsità della documentazione prodotta ai fini del beneficio del credito in oggetto.

Roma, 18 settembre 2018